




## Comune dell'Aquila



### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43 del 14/02/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE STRALCIO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. DISCIPLINARE SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DELL'AQUILA.**

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 13.00, nella Residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco on. Massimo Cialente con la partecipazione degli assessori:

	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>	<i>Nome</i>	<i>Presenza</i>
Sindaco:	Massimo Cialente	Si		
Assessori:	1. Nicola Trifuoggi	Si	2. Lelio De Santis	Si
	3. Emanuela Di Giovambattista	Si	4. Pietro Di Stefano	Si
	5. Emanuela Iorio	Si	6. Alfredo Moroni	Si
	7. Fabio Pelini	Si	8. Giancarlo Vicini	Si
	9. Elisabetta Leone	Si		

**Totale presenti** 10


**Totale assenti** 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. Carlo Pirozzolo.

Constatata, a norma dell'art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.



## Comune dell'Aquila



### LA GIUNTA

#### Premesso che:

- ai sensi dell'art.91 co.1 del D.Lgs 267/2000 gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi;
- a norma dell'art.2 co.1 del D.Lgs 165/2001 le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici secondo i principi fissati da disposizioni di legge e mediante propri atti organizzativi, nel rispetto dei criteri di funzionalità con riferimento ai compiti ed ai programmi di attività perseguendo gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, ed in ossequio ai criteri di ampia flessibilità, di collegamento delle attività degli uffici, di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa;

#### Rilevato che:


- in base al disposto dell'art.5 co.1 del citato D.Lgs 165/2001 *“le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'art.2 co.1 e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa”*;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 01/03/2013 veniva approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

#### Dato atto che:

- è intendimento dell'amministrazione regolamentare i vari aspetti organizzativi attraverso disciplinari che costituiscano uno stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in modo da costituire un assetto regolamentare unitario e facilmente modificabile secondo le necessità;
- secondo detta tecnica è stato elaborato il “Disciplinare sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale – Rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione del Comune dell'Aquila”;



## Comune dell'Aquila



- tale disciplinare abroga e sostituisce ogni precedente regolamentazione della materia in oggetto;

### **Richiamate:**

- ✓ la deliberazione di Giunta Comunale n.76 del 01/03/2013;
- ✓ il D. Lgs 165/2001;
- ✓ il D.Lgs 163/2006;
- ✓ il D. Lgs 267/2000;

**Considerato** il parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147 bis, comma 1, del vigente Decreto legislativo n. 267/2000* e del Regolamento Comunale di contabilità;

**Considerato** il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n.267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Con voto unanime:


**DELIBERA**

Per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare quale stralcio al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il "Disciplinare sul funzionamento dell'Avvocatura Comunale – Rappresentanza e difesa in



## Comune dell'Aquila



giudizio dell'Amministrazione del Comune dell'Aquila" di cui all'allegato "A" come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare comunicazione del presente atto all'Organismo Indipendente di Valutazione;
3. Di disporre la pubblicazione del presente Disciplinare sul sito web del Comune dell'Aquila;

Successivamente

### LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

### DELIBERA

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D. Lgs. 267/2000 (TUEL)



## Comune dell'Aquila


Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Carlo Pirozzolo

IL PRESIDENTE  
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

*Saleri*



Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14-02-2014

Oggetto: APPROVAZIONE STRALCIO REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.  
DISCIPLINARE SUL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE.

**CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE ADOTTATA**

1)

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità.


Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Data 13/02/2014

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

timbro e firma



2)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità.

Data \_\_\_\_\_

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma

**2 BIS) (in alternativa al n. 2)**

**ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**


Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l'atto **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente, in quanto mero atto di indirizzo ai sensi dell'art. 49 del vigente d.lgs 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Data 14/02/14

Il Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario

timbro e firma





## Comune dell'Aquila

### STRALCIO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DELL'AQUILA.

**ALLEGATO ALLA DELIBERA**

DI G.C. n. 43 del 16-02-14

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

#### Art.1

#### Ambito di applicazione e principi di autonomia

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività, le funzioni e la gestione dei rapporti e delle relazioni del Settore Avvocatura, istituito per la trattazione delle cause e degli affari propri del Comune dell'Aquila.
2. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici, dai quali non può subire condizionamenti ed è posta sotto le direttive del Sindaco. Agli Avvocati non possono essere affidate attività di gestione amministrativa che non siano strettamente correlate alla trattazione del contenzioso.
3. Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale, sussistendo un mero rapporto di coordinamento tra il Dirigente-avvocato e il funzionario-avvocato.


#### Art.2

#### Compiti e composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura rende il servizio di rappresentanza, patrocinio, assistenza e difesa in giudizio dell'Amministrazione comunale, per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune dell'Aquila. All'Avvocatura Comunale sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e dal R.D. 22.01.1934, n.37 così come modificati ed integrati dalla L.247/2012 e dai regolamenti attuativi.

Sono inquadrati nel Settore Avvocatura i vincitori di concorso o i dipendenti dell'Ente selezionati per lo specifico profilo di avvocato.

2. L'Avvocatura provvede, altresì:



## Comune dell'Aquila

- a riscontrare le richieste di consultazioni legali del Segretario Generale e dei singoli Dirigenti;
- ad esprimere il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi;
- a rilasciare pareri, se richiesti, su proposte di regolamenti e capitolati redatti dai settori dell'Ente;
- a predisporre transazioni giudiziali e stragiudiziali, di concerto con i Dirigenti interessati o ad esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai settori;
- a rilasciare pareri, se richiesti, su contratti e convenzioni o a suggerire provvedimenti intorno a reclami o a fatti che possono provocare una lite;
- ad esercitare attività di carattere stragiudiziale;

3. I pareri legali, richiesti dai singoli Dirigenti a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, devono essere resi in forma scritta entro il termine ordinario di venti giorni, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza della complessità della questione all'esame.

I pareri potranno essere richiamati nel provvedimento assunto dal Dirigente a conclusione del procedimento amministrativo e ne sarà consentito l'accesso agli interessati che ne faranno domanda.

4. Possono svolgere l'attività di Avvocato dell'Ente esclusivamente i vincitori di concorso per il profilo di avvocato ovvero i dipendenti comunali appartenenti alla categoria D o all'area dirigenziale abilitati ad esercitare la professione legale, selezionati in base allo specifico profilo.


5. Al Settore Avvocatura è altresì assegnato, secondo quanto previsto nella dotazione organica vigente dell'Ente, personale di supporto per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'Avvocatura.

6. Gli addetti dell'Avvocatura Comunale abilitati ad esercitare la professione legale sono iscritti all'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale. All'uopo la quota annuale di iscrizione agli Albi professionali degli avvocati facenti parte della Avvocatura Comunale, iscritti all'Albo Speciale, è corrisposta da parte dell'Ente, essendo l'iscrizione all'Albo presupposto essenziale per lo svolgimento dell'attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ente. Resta, invece, a carico dell'Avvocato ogni onere economico connesso all'assicurazione per la responsabilità civile professionale.





**Comune dell'Aquila**



### **Art. 3**

#### **Gestione delle controversie**

1. La rappresentanza, l'assistenza e la difesa in giudizio nelle controversie civili e amministrative in cui è parte il Comune dell'Aquila spettano all'Avvocatura Comunale.

Sono fatte salve le controversie in materia di lavoro ai sensi dell'art.417bis c.p.c., nonché quelle in materia di usi civici, rientranti tra le controversie in materia di contratti agrari assoggettate dall'art. 11 del D.Lgs.150/2011 al rito del lavoro, le controversie in materia tributaria ai sensi dell'art. 11 comma 3 bis e art.12 comma 1 e 15, comma 2 bis D.Lgs.546/92 nonché le controversie in materia pensionistica ex art.6, co.4 del D.L.543/1993 conv. in L.19/94.

2. L'Avvocatura Comunale assiste e rappresenta l'Ente anche nel processo penale ai fini della costituzione di parte civile.

3. L'azione, la costituzione in giudizio e le transazioni sono autorizzati dalla Giunta Comunale che, a tal fine, assegna la trattazione dell'affare contenzioso all'Avvocatura Comunale, mediante incarico all'avvocato dipendente, appartenente alla Struttura ed iscritto nell'elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati dell'Aquila.

L'assegnazione degli incarichi avviene con sistema di rotazione secondo l'ordine cronologico di notificazione salva la necessità di derogare in considerazione del livello di specializzazione conseguito da ciascun avvocato e previa disponibilità dello stesso.


4. Il mandato è conferito dal Sindaco o dal Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio.

5. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

6. Le singole strutture dell'Ente sono tenute a fornire all'Avvocatura Comunale le informazioni, i documenti e i supporti tecnici e professionali necessari per la gestione delle controversie entro il termine indicato dall'Avvocatura medesima e a comunicare tempestivamente ogni successiva notizia inerente alle stesse. L'avvocatura è tenuta a relazionare annualmente i Settori interessati sullo stato dei giudizi promossi.



**Comune dell'Aquila**



**Art. 4**


**Nomina dei periti**

1. L'Avvocatura può formulare al Sindaco o al Dirigente competente la proposta di nominare periti di parte, sia interni che esterni all'Amministrazione, sia in fase giudiziale che in fase stragiudiziale, qualora se ne ravvisi la necessità o opportunità. In tal caso il perito è scelto in via preferenziale all'interno dell'organico dell'amministrazione.
2. Qualora non vi siano all'interno dell'Ente professionalità adeguate è ammesso il ricorso ad esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità che dovranno essere scelti a mezzo nominativi acquisiti dagli ordini professionali ovvero dalle università ovvero da altre amministrazioni.
3. Nel caso in cui obiettivamente i tempi per selezionare il perito esterno non dovessero essere compatibili con la necessità di disporre in tempi stretti della prestazione peritale, l'Avvocato del Comune può chiedere direttamente al Dirigente che ha causato il contenzioso, ovvero che ha stimolato l'azione legale, di nominare in via d'urgenza un perito a mezzo incarico *intuitu personae*.

**Art. 5**

**Compiti dell'Avvocato - Dirigente del Settore Avvocatura**

1. L'Avvocato – Dirigente del Settore Avvocatura, *primus inter pares*:
  - A. rappresenta l'Avvocatura comunale;
  - B. determina le direttive inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi;
  - C. vigila sull'ufficio e sul personale dell'Avvocatura e sovrintende alla loro organizzazione dando le opportune disposizioni ed istruzioni generali e particolari;
  - D. assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati;
  - E. riferisce annualmente al Sindaco sull'attività svolta, presentando apposite relazioni e segnalando le eventuali carenze regolamentari e statutarie nonché i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto.



## **Comune dell'Aquila**

2. L'Avvocato – Dirigente del Settore Avvocatura è sostituito, nel caso di assenza o di impedimento dall'Avvocato Vicario che, in assenza di nomina, è individuato nell'avvocato con maggiore anzianità di servizio.
3. L'Avvocato – Dirigente del Settore Avvocatura può delegare, per i tentativi di conciliazione sia obbligatori che facoltativi, un altro Avvocato comunale oppure altro dipendente comunale in possesso di titolo di studio universitario e di adeguata formazione di tipo giuridico – economica.

### **Art. 6**


#### **Pratica forense**

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.
2. La individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti da reclutare ed i criteri di selezione da applicarsi in caso di istanze superiori ai posti disponibili. La individuazione dei praticanti è fatta dal Dirigente del Settore Risorse Umane di concerto con l'avvocato/gli avvocati inquadrato/i all'interno del Settore Avvocatura.
3. L'avvocatura comunale nel caso di comportamenti del praticante contrari al decoro ed all'interesse dell'Ente ovvero per esigenze correlate alla riorganizzazione dell'Ufficio Legale, ha piena facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto di praticantato dietro preavviso di almeno quindici giorni.

### **Art.7**

#### **Diritto di accesso**

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
  - a. Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
  - b. Atti difensionali e relative consulenze tecniche;
  - c. Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b);



## Comune dell'Aquila

d. Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità avanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile.

### Art. 8

#### Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio del Comune dell'Aquila possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni in caso di controversie o procedimenti di particolare complessità e specialità oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile, anche per conflitto di interessi, anche solo potenziale, la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente.

### Art. 9

#### Compensi professionali

1. Agli Avvocati appartenenti al Settore Avvocatura vengono corrisposti, come di seguito disciplinato, i compensi professionali, in conformità all'art. 37 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali per l'area dirigenza, sottoscritto il 23.12.1999 e all'art. 27 del C.C.N.L. - Comparto Enti Locali sottoscritto il 14.9.2000, secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578"*

2. I compensi vanno corrisposti nei seguenti casi:


a) sentenze favorevoli all'Ente, con liquidazione giudiziale delle competenze di giudizio a carico della controparte soccombente;

b) sentenze favorevoli all'Ente, con compensazione totale o parziale delle competenze di giudizio, ove le domande dell'Ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

In caso di compensazione parziale, la liquidazione delle spese in favore dei legali dell'ente, avviene nella medesima misura percentuale stabilita dal giudice.

Spettano, invece, all'Ente le somme liquidate dal giudice in sentenza a titolo di spese vive.

3. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lascino



## Comune dell'Aquila


sostanzialmente intatto l'atto o la situazione in essere, o, comunque, definiscono la causa con esito favorevole per l'Ente, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, sempre che non vengano rigettate le domande dell'Ente;
- Per sentenze, ai fini della disciplina dei compensi in argomento, si intendono tutti i provvedimenti giurisdizionali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze) a cognizione piena o sommaria pronunciati da qualunque autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza, in via provvisoria o definitiva (giudice civile, amministrativo, Presidente della Repubblica). Alle sentenze favorevoli si intendono equiparati:
  - le ordinanze o i provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscano giudizi o fasi cautelari in senso favorevole all'Ente (ad esempio le ordinanze di rigetto dell'istanza cautelare nel giudizio amministrativo);
  - per le controversie dinanzi agli organi di giustizia ordinaria: i decreti ingiuntivi, i precetti, i pignoramenti immobiliari e presso terzi non opposti, e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo: azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari).

### **Art.10**

#### **Determinazione dei compensi professionali**

1. I compensi professionali sono determinati in conformità alle tabelle degli onorari, dei diritti e delle indennità di avvocato stabilite dal Consiglio Nazionale Forense ed approvate con Decreto Ministeriale, vigenti al momento del deposito della sentenza.
2. I compensi professionali devono corrispondere ai minimi tabellari previsti dalle suddette tariffe professionali e sono aggiornati automaticamente con l'entrata in vigore di nuove tariffe professionali.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 457 della L.147/2013, i compensi professionali, nel caso di pronuncia che li ponga in tutto o in parte a carico della controparte, sono corrisposti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, nella misura del 75% dell'importo da liquidare, escludendo dal computo il 50% dei compensi posti direttamente a carico della controparte soccombente. La restante somma va a beneficio del bilancio dell'Ente, quale economia.



## **Comune dell'Aquila**

Al fine di poter recuperare le somme dovute da controparte l'Avvocatura pone in essere tutte le azioni necessarie.

Qualora le suddette somme siano dichiarate inesigibili con apposito provvedimento, compete agli Avvocati la minor somma tra quella derivante dall'applicazione dei valori minimi previsti dalla tariffa professionale e quella stabilita nel provvedimento giurisdizionale. In entrambi i casi si applicherà la riduzione del 25%, così come indicato sopra.

4. Nei casi di compensazione totale o parziale delle spese legali, i compensi professionali sono corrisposti dall'Ente se il giudizio si conclude con sentenza favorevole nel merito.

I compensi sono erogati nella misura del 75% dei minimi della tariffa professionale vigente e non possono in ogni caso superare lo stipendio tabellare.

### **Art.11**

#### **Liquidazione dei compensi professionali**

1. I compensi professionali sono liquidati a favore dell'avvocato incaricato sulla base della notula predisposta dallo stesso, redatta secondo le tariffe professionali in vigore, facendo riferimento ai minimi tariffari, in relazione al tipo di procedimento, al valore della causa, all'autorità adita.

2. La spesa relativa ai suddetti compensi sarà finanziata sull'apposito capitolo del P.E.G. relativo all'esercizio finanziario in cui viene conferito il relativo incarico professionale.


### **Art.12**

#### **Convenzioni di assistenza legale ex art.43, co.3 L.449/1997**

1. Le convenzioni di cui all'art.43 co.3 L.449/1997 devono essere approvate con deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le convenzioni disciplinano, fra l'altro, l'oggetto dell'attività o servizio, le modalità di svolgimento delle relative prestazioni da parte dei dipendenti, la misura del contributo e le modalità di pagamento.

3. Le somme introitate, a titolo di contributo di collaborazione da parte degli enti pubblici e di corrispettivo ai netti di IVA da parte dei soggetti privati, vengono così ripartite:



## **Comune dell'Aquila**

- al bilancio dell'Ente affluiranno le somme necessarie alla rifusione dei costi, oltre al 50% dei ricavi netti;
- il restante 50% dei ricavi netti sarà destinato ad alimentare le risorse per la produttività generale ed il miglioramento dei servizi, ai sensi dell'art. 15, c.1 lett.d) del CCNL 1° aprile 1999 (per i dipendenti - avvocati) e le risorse per la retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett.c) del CCNL 23 dicembre 1999 e verrà erogato a favore del personale impegnato nell'attuazione della convenzione secondo i criteri e le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata.

### **Art.13**

#### **Norma di rinvio**

1. Per la correlazione tra i compensi legali e l'indennità di risultato/produttività del Dirigente e dei funzionari dell'Avvocatura comunale si rinvia a quanto stabilito nella contrattazione decentrata in vigore.

### **Art.14**

#### **Norma transitoria**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i giudizi conclusi con sentenza depositata dopo l'approvazione del regolamento stesso, anche se parte dell'attività difensiva sia stata svolta durante la vigenza delle precedenti norme.